



MAMMALUCCO
Associazione Multiculturale

**ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO**

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE DENOMINATA MAMMALUCCO

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

L'anno Duemilasei, il giorno 27 del mese di Giugno in Taurianova nei locali della sede provvisoria sita in Via Michele Barillari, 14, sono presenti i Signori:

Filippo Andreacchio

Valeria Spiri

Libero Rodofili

Maria Stella Scionti

Andrea Meduri

Michele Alessi

Giovambattista Delfino

Giovanni Fava

Annalisa Spiri

Francesca Timpano

i quali a seguito di incontri intercorsi e di intese verbali effettuate, congiuntamente e disgiuntamente, concordano di dar vita ad una Associazione Multiculturale senza scopi di lucro denominata "Mammalucco" avente finalità di promozione sociale e culturale, di iniziativa turistica attraverso l'organizzazione, di attività di carattere culturale, promozionale, ludico sportive, editoriali e di solidarietà civica e sociale, secondo le norme che qui di seguito vengono elencate in capi, articoli e commi, parte integrante del regolamento associativo che si elenca con il nome di:

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Costituita ai sensi della legge 383/00 l'Associazione di promozione sociale denominata "MAMMALUCCO" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, favorendo lo sviluppo e la ricerca locale, valorizzando le risorse territoriali, promuovendo le comunicazioni in generale e quella relativa ai nuovi media, sostenendo ogni forma di espressione artistica, incentivando la ricerca di nuove modalità di partecipazione e condivisione delle conoscenze e dell'esperienze con il beneficio non dei soli associati ma anche di terzi.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvate secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente ed adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Art. 2 - Sede

L'Associazione con domiciliazione legale in Via Michele Barillari, 14 - 89029 Taurianova (RC) ha sede attualmente in Via Michele Barillari, 14 - 89029 Taurianova (RC) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o uffici di rappresentanza ovunque in Italia, anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO - SCOPI - ATTIVITA' - LIBERTA' POLITICA - SIMBOLO

Art. 4 - Oggetto

L'Associazione non persegue finalità di lucro neanche indiretto, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, promozione culturale, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione è apertistica e si atterrà ai seguenti principi:

- Assenza di fine di lucro
- Democraticità della struttura
- Elettività e gratuità delle cariche sociali

Lo spirito e la motivazione dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Art. 5 - Scopi

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazione di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio e di essere sensibile alle campagne di solidarietà extra-territoriale;
- c) promuovere ricerca, formazione e sperimentazione nell'ambito di tutti i mezzi di comunicazione sociale;
- d) partecipare, promuovere e organizzare eventi di carattere culturale, scientifico, formativo, sociale e professionale;
- e) fornire aiuto e consulenza ad organizzazioni, enti, associazioni terze che necessitano di supporto per la promozione di eventi e attività che rientrano nello spirito delle dichiarazioni statutarie.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Attività

L'Associazione per raggiungere gli scopi fissati può organizzare e gestire le seguenti attività:

- Attività di Solidarietà Civica e Sociale.
- Predisporre e curare esposizioni, incontri, conferenze, corsi di apprendimento e approfondimento con finalità di promozione Sociale, Culturale e Artistica.
- Promozione di attività Editoriali e di informazione in ogni forma e con ogni mezzo.
- Attività di Promozione Turistica, Ludico-Sportiva, Ricreativa.
- Attivare procedure di promozione di scambi culturali fra paesi e regioni italiane, con paesi appartenenti alla comunità Europea e anche in ambito internazionale.
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani, stranieri e sovra-nazionali, presentare progetti finanziabili da enti locali, regionali e comunitari, con il fine d'avviare iniziative di natura culturale e sociale, con particolare riferimento a problematiche concernenti l'innovazione, la conoscenza e lo sviluppo.
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale volte all'autofinanziamento, in tal caso, nella piena osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.
- Costruire sinergie con le realtà dell'associazionismo locale, nazionale ed internazionale dedicato alla tutela e la promozione della cultura ambientalista e della sensibilizzazione sulle politiche di risparmio energetico, riciclaggio dei materiali.

L'Associazione diffonde la conoscenza dei fini associativi, delle attività svolte e delle iniziative promosse, nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione. A tal fine può svolgere attività culturali: organizzazione di incontri ed altri momenti di vita associativa, quali Conferenze e Seminari su temi d'interesse comune, con la partecipazione di personalità del mondo accademico, imprenditoriale ed istituzionale, mostre scientifiche, istituzioni di biblioteche, produzione e proiezione di film e documentari culturali o comunque d'interesse dei soci; attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento o in costituzione di comitati e gruppi di ricerca; attività editoriale: attraverso notiziari periodici, pubblicazione di atti di convegni, di seminari di studi e ricerche, mediante predisposizione di un sito Internet; attività associativa: incontri, manifestazioni tra i soci in occasione di ricorrenze, ed ogni iniziativa socio-culturale.

L'Attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 - Libertà Politica

L'Associazione non persegue fini politici o sindacali, né interessi economici degli associati.

L'Associazione non attua discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati, né in riferimento alle condizioni economiche, che di opinioni politiche o di qualsiasi altra natura.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 8 - Simbolo Distintivo (Logo)

L'Associazione adotta come proprio simbolo distintivo l'icona di un umanoide che tende la mano senza vedere.

SOCI

Art. 9

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere:

SOCI FONDATAORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

SOCI ORDINARI

Sono definiti soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione per aver dichiarato di condividere ed accettare gli scopi associativi e le norme del presente statuto impegnandosi ad operare in seno all'Associazione, senza vincoli di subordinazione, in base alle proprie specificità, per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi prefissati. A seguito di apposita domanda di adesione da presentare all'Assemblea dei Soci Fondatori e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

SOCI SOSTENITORI O PROMOTORI

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 10

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 11

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
 - Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
 - Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - Sospensione: ogni socio sottoposto a indagini con o senza emissione di misure cautelari per reati contro la persona, il patrimonio, la famiglia, la pubblica moralità o di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, perde temporaneamente la qualità di socio. Il socio raggiunto da avviso di garanzia, o da ordinanza che dispone udienza preliminare o rinvio a giudizio o ordinanza di fissazione del giudizio, ha l'obbligo di autosospendersi. In caso di inottemperanza l'Assemblea dei soci Fondatori provvederà alla sospensione. La sospensione viene meno automaticamente in caso di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, o di assoluzione.
 - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 12

Previo il possesso delle condizioni di cui all'art. 9 del presente statuto, per associarsi è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione.
- Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
- Corrispondere la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, previa deliberazione, ammette i nuovi soci a maggioranza dei suoi membri e ne cura l'annotazione nel relativo elenco. La qualità di socio si perde nei casi previsti e descritti dall'Art. 11.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 13

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 16

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data di riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare le regolarità delle deleghe.

I Soci Fondatori possono partecipare all'Assemblea anche tramite collegamento telefonico o videoconferenza.

Art. 18

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il Bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 21

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere presenti anche tramite comunicazione telefonica o videoconferenza, qualora gravemente impossibilitati alla presenza in persona.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio Direttivo più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 25

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali altri poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

PROBIVIRI

Art. 26

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

CESSAZIONE E SCIoglIMENTO

Art. 28

L'Associazione può cessare di esistere e/o di operare per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali o per impossibilità sopravvenute e tali da implicare una decisione in tal senso da parte della maggioranza qualificata del 75% dei componenti dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre Associazioni di Volontariato operanti in identico e analogo settore.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 29

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli Associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto da tre Arbitri, tutti nominati a richiesta della parte più diligenti, dal Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Consiglio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratore, liquidatori e revisori ovvero quelle promesse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.L. vo 17.1.2003 n. 5.

NORME FINALI

Art. 30

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Taurianova, Ventisette Giugno Duemilasei

Letto e approvato i Soci Fondatori